

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0284/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, comma 54, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), concernente finanziamenti alle Ater per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativo alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica.

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Utilizzo dei finanziamenti
- Art. 4 Studio di fattibilità e progettazione
- Art. 5 Presentazione delle domande
- Art. 6 Istruttoria delle domande
- Art. 7 Ammissibilità al finanziamento
- Art. 8 Graduatoria
- Art. 9 Concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 10 Inizio ed ultimazione dei lavori
- Art. 11 Rendicontazione
- Art. 12 Varianti
- Art. 13 Monitoraggio
- Art. 14 Rinvio
- Art. 15 Rinvio dinamico
- Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 55, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) ed i criteri di assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) relativi alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 10, comma 53, della legge regionale 17/2008.

Art. 2
(Beneficiari)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Utilizzo dei finanziamenti)

1. Gli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinati alla locazione per un periodo non inferiore a dieci anni a favore dei soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia convenzionata ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Il canone mensile di locazione è determinato dall'ATER in misura non superiore ad euro 5,5 al metro quadrato di superficie utile netta dell'alloggio.

3. Il canone di locazione è aggiornato, con frequenza non inferiore al biennio, in misura non superiore alla variazione dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione.

4. In caso di compartecipazione al progetto da parte del Comune sul cui territorio sono realizzati gli alloggi, il canone di locazione, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotto in proporzione alla quota percentuale di compartecipazione.

Art. 4

(Studio di fattibilità e progettazione)

1. Lo studio di fattibilità ed il progetto sono predisposti in applicazione dei criteri tecnico-progettuali di edilizia sostenibile indicati dal Protocollo regionale di valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio, di seguito denominato Protocollo VEA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23/2005.

2. La progettazione, le tecnologie e le tecniche proposte dovranno contenere indicazioni e dispositivi che conferiscano contenuti migliorativi in termini di sostenibilità energetico-ambientale con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) materiali utilizzati di origine naturale;
- b) gestione, risparmio e recupero delle risorse idriche;
- c) impianti di riscaldamento e raffrescamento per il miglioramento della qualità degli ambienti interni;
- d) impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- e) sistemi di risparmio energetico;
- f) sistemi di monitoraggio e controllo, rilevazione ed organizzazione dei dati di gestione dell'edificio;
- g) predisposizione di bilancio energetico-ambientale dell'edificio con riferimento al ciclo di vita di materiali, degli impianti e della struttura (LCA).

Art. 5
(Presentazione delle domande)

1. Ciascuna ATER può presentare una sola domanda, la quale può avere ad oggetto la proposta di un intervento pilota.

2. La domanda di assegnazione del finanziamento, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominata “Struttura competente”, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ATER, è presentata in plico chiuso recante la dicitura “Proposta di realizzazione di un intervento pilota di edilizia sostenibile pubblica - anno 2009”, mediante invio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano all’Ufficio protocollo della Struttura competente.

4. Nel caso di spedizione fa fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna a mano fa fede la data del timbro di accettazione dell’Ufficio protocollo della Struttura competente.

5. La domanda è corredata da uno studio di fattibilità in cui sono evidenziati i risultati attesi di sostenibilità dell’intervento proposto che, in ogni caso, devono garantire il raggiungimento almeno della classe energetico-ambientale di tipo B1 con riferimento al Protocollo VEA.

Art. 6
(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’ATER interessata, indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2, la domanda è rigettata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all’ATER interessata il rigetto della domanda.

Art. 7
(Ammissibilità al finanziamento)

1. È ammissibile a finanziamento un solo intervento pilota per ciascuna ATER, il cui studio di fattibilità è predisposto ai sensi dell'articolo 4.

2. Il finanziamento in conto capitale è assegnato con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui sia ammesso a finanziamento un solo intervento, è assegnato un importo massimo di 3.208.950,00 euro e, comunque, non superiore all'ottanta per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera;
- b) nel caso in cui siano ammessi a finanziamento più interventi, viene formulata una graduatoria sulla base del punteggio totale attribuito a ciascun intervento in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8; in tale ipotesi i primi due interventi in graduatoria sono finanziati nell'importo massimo di 1.604.475,00 euro ciascuno, ovvero, entro il limite dell'ottanta per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera, qualora inferiore a tale importo;
- c) nell'ipotesi di cui al secondo periodo della lettera b), qualora ad un'ATER sia assegnato un finanziamento inferiore all'importo massimo di 1.604.475,00 euro, la somma residua è assegnata all'altra ATER entro il limite dell'ottanta per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera.

Art. 8

(Graduatoria)

1. La graduatoria di cui all'articolo 7, comma 2 lettera b) è formulata dalla Struttura competente, in ordine decrescente sulla base del punteggio totale di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. La Struttura competente comunica l'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 7, alle ATER che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 5.

Art. 9

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. Entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3, le ATER i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento presentano, con le modalità di cui all'articolo 5, il progetto preliminare dell'intervento.

2. La Struttura competente, verificata la corrispondenza del progetto preliminare alle indicazioni dello studio di fattibilità allegato alla domanda di assegnazione di cui all'articolo 5, emana il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento.

Art. 10

(Inizio ed ultimazione dei lavori)

1. I lavori devono aver inizio dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 5 e, comunque, entro dodici mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3.

2. I lavori devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

3. Il finanziamento è revocato qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 5 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 11 (Rendicontazione)

1. Le modalità di rendicontazione della spesa sono disciplinate dall'articolo 37, comma 2, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

2. Qualora il finanziamento definitivamente spettante sia inferiore a quello erogato, tale finanziamento è rideterminato in applicazione dei criteri di cui all'articolo 7 ed è ordinata la restituzione delle conseguenti economie contributive.

Art. 12 (Varianti)

1. Non possono essere apportate varianti al progetto ammesso a finanziamento in contrasto con i criteri tecnico-progettuali di cui all'articolo 4 o che possano, comunque, modificare in senso sfavorevole le prestazioni energetico-ambientali dichiarate nel progetto preliminare e verificate dalla Struttura competente.

2. Previa approvazione con provvedimento della Struttura competente, possono essere apportate al progetto varianti migliorative dei criteri tecnico-progettuali supportate da una dettagliata documentazione tecnico-economica che ne illustri i vantaggi.

3. L'approvazione della variante non costituisce titolo per ottenere un finanziamento regionale integrativo di quello concesso per la realizzazione del progetto.

Art. 13 (Monitoraggio)

1. L'ATER esegue, per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'ottanta per cento degli alloggi realizzati risulta occupato, un'attività di monitoraggio che comprende la rilevazione e l'organizzazione dei dati relativi alle prestazioni energetico-ambientali degli edifici realizzati.

2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente alla Regione per l'applicazione dei principi e delle tecniche dell'edilizia sostenibile nel settore dell'edilizia residenziale pubblica regionale.

Art. 14
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge regionale 14/2002.

Art. 15
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 8)

Criteria per la formazione della graduatoria

Indicatore	Modalità quantificazione Indicatore	Punteggio
<i>Pronta fattibilità dell'opera</i>		
Presenza di almeno una delle fasi di progettazioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche		
Esistenza di fase di progettazione	Presenza di un progetto, almeno preliminare, per l'intera opera proposta	Punti 400
<i>Caratteristiche di sostenibilità</i>		
Comportamento prestazionale superiore al 30% per soluzioni progettuali atte a promuovere iniziative di recupero energetico da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, energia termica e di acqua calda sanitaria; risparmio idrico e permeabilità dei suoli; analisi del ciclo di vita dell'edificio e incidenza di utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, ecc.		
Valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio. Utilizzo di fonti energetiche alternative	Presenza di fonti energetiche alternative/utilizzo a regime di fonti energetiche complessive. Impianti per la produzione di energia elettrica/termica e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili	30 <= X < 50 = 100 punti 50 <= X < 75 = 200 punti 75 <= X < 100 = 300 punti
Consumo e recupero acqua/risparmio idrico e permeabilità dei suoli	Iniziative rivolte al risparmio idrico e alla permeabilità dei suoli con recupero delle acque piovane. Permeabilità delle aree esterne e controllo dell'inquinamento superficiale	30 <= X < 50 = 100 punti 50 <= X < 75 = 200 punti 75 <= X < 100 = 300 punti
Utilizzo di materiali riciclati e di recupero / riciclabilità dei materiali	Utilizzo di materiali riciclati e/o di recupero tra i materiali da costruzione. Incidenza di riciclabilità dei materiali e analisi del ciclo di vita dell'edificio. Certificazione dei materiali utilizzati	30 <= X < 50 = 100 punti 50 <= X < 75 = 200 punti 75 <= X < 100 = 300 punti
Integrazione con l'ambiente naturale e costruito	Valutazione del rapporto tra ambiente naturale e costruito; strategie per l'integrazione dell'edificio con il contesto naturale o costruito. Verifica dell'apporto di illuminazione naturale	30 <= X < 50 = 100 punti 50 <= X < 75 = 200 punti 75 <= X < 100 = 300 punti